

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRUS, CONTU, GHINAMI, MANCHINU, PIREDDA,  
PISANU, SEGNI, SODDU**

*Presentata il 22 marzo 1984*

Istituzione della facoltà di scienze dell'ambiente e del corso di laurea in biotecnologie presso l'Università degli studi di Sassari, della facoltà di architettura e del corso di laurea in informatica presso l'Università degli studi di Cagliari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non diciamo certamente cosa nuova affermando che uno dei fattori fondamentali dello sviluppo economico e della crescita civile di una comunità è rappresentato dal livello di istruzione generale e di preparazione tecnica dei suoi membri. In una condizione di rapidi mutamenti culturali e di ancor più rapide innovazioni tecnologiche l'università è uno degli strumenti che possono contribuire a sviluppare l'attitudine di una popolazione a cogliere tutte le opportunità di sviluppo e ad esprimere tutte le potenzialità di crescita.

Non ignoriamo la grave crisi che l'università italiana attraversa. Tuttavia non si può negare che le strutture universitarie, pur gravemente carenti, rappresentano un insostituibile strumento per la formazione di capacità tecniche e di profes-

sionalità innovative in un momento come quello che il nostro paese attraversa.

Abbiamo perciò la convinzione che le università della Sardegna debbano essere poste in grado di assolvere alla loro funzione in alcuni settori strategici oggi non presenti nei quali non esiste nella nostra isola la possibilità di fruire dei servizi didattici e della ricerca scientifica particolarmente qualificati.

Proponiamo perciò di arricchire le università della Sardegna di due nuove facoltà (scienze dell'ambiente a Sassari e architettura a Cagliari) e di due nuovi corsi di laurea (biotecnologie a Sassari e informatica a Cagliari).

Abbiamo fatto queste scelte tenendo ben presenti le realtà effettive delle due Università sarde in modo che le nuove facoltà e i nuovi corsi di laurea non na-

scano nel deserto, ma si inseriscano in un ambiente, anche universitario, già favorevolmente predisposto.

Esistono infatti a Sassari istituzioni universitarie che consentono di far nascere la nuova facoltà di scienze dell'ambiente in un contesto già ricco delle propensioni didattiche e scientifiche necessarie all'immediato decollo della prevista struttura universitaria. Parimenti esistono a Cagliari collaudate strutture universitarie che consentiranno alla nuova facoltà di architettura di funzionare bene in tempi brevi.

Per quanto riguarda i due nuovi corsi di laurea previsti, abbiamo individuato nelle « biotecnologie » e nell'« informati-

ca » due ambiti formativi, didattici e scientifici che nel prossimo futuro avranno un sicuro sviluppo.

Signori deputati! Siamo persuasi che l'istituzione di nuove facoltà o di nuovi corsi di laurea sia di per sé e da sola in grado di operare un processo innovativo nelle Università sarde, che accanto alle normali carenze delle università italiane, presentano anche proprie e specifiche deficienze.

La proposta che presentiamo può essere però una provocazione e uno stimolo per avviare e favorire un processo di modernizzazione dell'intera struttura universitaria sarda.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Facoltà di scienze dell'ambiente  
dell'Università di Sassari).*

Presso l'Università degli studi di Sassari è istituita la nuova facoltà di scienze dell'ambiente con il corso di laurea per i seguenti indirizzi:

- a) ecologia teorica;
- b) ecologia dell'ambiente urbanizzato;
- c) ecologia agraria e forestale;
- d) ecologia del mare e delle zone umide.

## ART. 2.

*(Corso di laurea  
in biotecnologie).*

Presso l'Università degli studi di Sassari, nella facoltà di scienze agrarie, è istituito il corso di laurea in biotecnologie.

## ART. 3.

*(Facoltà di architettura  
dell'Università di Cagliari).*

Presso l'Università degli studi di Cagliari è istituita la nuova facoltà di architettura con il corso di laurea per i seguenti indirizzi:

- a) architettonico;
- b) urbanistico;
- c) conservazione dei beni archeologici, architettonici, culturali;
- d) disegno industriale e arti visive.

## ART. 4.

*(Corso di laurea in informatica).*

Presso l'Università degli studi di Cagliari, nella facoltà di scienze fisiche e matematiche, è istituito il corso di laurea in informatica.

## ART. 5.

*(Numero programmato).*

Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattico-scientifiche, i consigli di amministrazione delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà, provvedono a determinare, nei primi cinque anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti.

Nella fase successiva gli organi statuari delle università stabiliscono se mantenere il numero programmato degli studenti da ammettere a frequentare i singoli corsi.

## ART. 6.

*(Organi del personale docente e non docente).*

Nella prima applicazione della presente legge, alle Università degli studi di Sassari e di Cagliari sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo, ripartiti per facoltà, ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la corrispondenza delle qualifiche sopraindicate con i livelli di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il Ministro della pubblica istruzione determina inoltre con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenendo conto degli incrementi previsti dal presente articolo.

ART. 7.

*(Sede).*

Le attività scientifiche e didattiche delle nuove facoltà e dei corsi di laurea previsti dalla presente legge, con il concorso della Regione sarda, degli enti locali, singoli o associati, di altri enti pubblici, di preferenza devono essere svolte in forma residenziale.

ART. 8.

*(Organizzazioni dipartimentali).*

Le nuove facoltà e i nuovi corsi di laurea delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari sono organizzati in dipartimenti secondo le indicazioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne le sperimentazioni organizzative, didattica e scientifica, utilizzando altresì tutte le possibilità di sperimentazione didattica decentrata da parte di altre università italiane e straniere.

ART. 9.

*(Collaborazione scientifica internazionale).*

I consigli di amministrazione delle due Università di Sassari e di Cagliari, nel predisporre i piani di studio per le facoltà di nuova istituzione e nell'organizzare i

nuovi corsi di laurea, devono, dopo opportune indagini, far riferimento alle più avanzate esperienze estere in materia.

Le modifiche degli statuti delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari devono prevedere le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre università ed istituti di istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente nell'area mediterranea, ivi compreso lo scambio di docenti e di ricercatori, con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione, nonché l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori.

ART. 10.

*(Uso della telematica  
e insegnamento a distanza).*

Le Università degli studi di Cagliari e di Sassari sono autorizzate a costituire in forma consortile un istituto regionale di istruzione superiore al fine di creare le strutture atte ad impartire l'istruzione universitaria, di ogni ordine e livello, con le strutture telematiche.

Con apposite modifiche statutarie e regolamentari, nell'ambito dei loro poteri di autonomia, le Università di Cagliari e di Sassari, stabiliscono modi e condizioni di accesso, di fruizione e di utilizzazione dell'insegnamento universitario a distanza.

ART. 11.

*(Struttura universitaria  
decentrata nel territorio).*

Le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, nella forma consortile di cui al precedente articolo, stabiliscono le forme di decentramento delle proprie attività scientifiche e didattiche al di fuori delle sedi centrali degli atenei con particolare riguardo ai centri abitati con più numerosa popolazione universitaria.

## ART. 12.

*(Modifiche dello statuto delle università degli studi di Sassari e di Cagliari).*

Le modifiche degli statuti delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari devono essere adottate nei modi di legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per inserire sia le nuove facoltà ed i nuovi corsi di laurea, sia quanto altro disposto dalla presente legge e non già contemplato nell'ordinamento degli studi delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari.

## ART. 13.

*(Norme di rinvio).*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

## ART. 14.

*(Norme finanziarie).*

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 8 miliardi, si provvede con la riduzione del capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1984 e di corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È istituito il nuovo capitolo 4101-bis denominato « Contributi per il funzionamento di nuove facoltà e nuovi corsi di laurea presso le Università degli studi di Sassari e di Cagliari ».

Le spese correnti per il personale docente e non docente fanno carico rispettivamente al capitolo 4001 e al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

ALLEGATI.

## TABELLA A.

## POSTI DI PROFESSORI E DI RICERCATORI DI RUOLO.

*Facoltà di scienze dell'ambiente di Sassari:*

Professori ordinari .....	18
Professori associati .....	18
Ricercatori .....	20

*Facoltà di architettura di Cagliari:*

Professori ordinari .....	12
Professori associati .....	12
Ricercatori .....	14

*Facoltà di scienze agrarie di Sassari (corso di laurea in biotecnologie):*

Professori ordinari .....	6
Professori associati .....	6
Ricercatori .....	8

*Facoltà di scienze matematiche di Cagliari (corso di laurea in informatica):*

Professori ordinari .....	6
Professori associati .....	6
Ricercatori .....	8

## TABELLA B.

## POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

(Tra parentesi sono indicati i posti per ciascuna delle due Università di Sassari e di Cagliari).

<i>Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:</i>	
Primo dirigente .....	2 ( 1 + 1 )
Direttivi .....	6 ( 3 + 3 )
<i>Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie</i> .....	2 ( 1 + 1 )
<i>Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie</i> .....	6 ( 3 + 3 )
<i>Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie</i> .....	24 (12 + 12)
<i>Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie</i> .....	2 ( 1 + 1 )
<i>Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie</i> .....	6 ( 3 + 3 )
<i>Carriera direttiva dei tecnici laureati</i> .....	20 (10 + 10)
<i>Carriera di concetto dei tecnici coordinatori</i> .....	30 (15 + 15)
<i>Carriera esecutiva dei tecnici</i> .....	20 (10 + 10)
<i>Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici</i> .....	2 ( 1 + 1 )
<i>Carriera ausiliaria</i> .....	20 (10 + 10)
<i>Operai di prima categoria</i> .....	10 ( 5 + 5 )
<i>Operai di seconda categoria</i> .....	10 ( 5 + 5 )
<i>Operai di terza categoria</i> .....	10 ( 5 + 5 )